

ALLEGATO I

- La UE ha utilizzato la stessa terminologia e seguito la medesima ratio sulla effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni la UE sempre con riferimento al diritto alla salute pubblica e/o alla salubrità ambientale e/o alla “biosicurezza.

- | | |
|--|--|
| 1) Decisione Commissione 24-02-2006, n. 2006/148. | Interesse protetto: salute pubblica |
| 2) Decisione Commissione 24-02-2006, n. 2006/147. | Interesse protetto: salute pubblica |
| 3) Reg.to Parlamento Europeo 15-02-2006, n. 336/2006. | Interesse protetto: sicurezza delle navi e prevenzione dell'inquinamento |
| 4) Reg.mento Parlamento Europeo 18-01-2006, n. 166/2006. | Interesse protetto: tutela dell'informazione e partecipazione del pubblico al processo decisionale, in materia ambientale, e partecipazione del pubblico alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale |
| 5) Direttiva Consiglio 20-12-2005, n. 2005/94. | Interesse protetto: salute pubblica e biosicurezza |
| 6) Reg.to Parlamento Europeo 14-12-2005, n. 2111/2005. | Interesse protetto: sicurezza delle persone |
| 7) Direttiva Parlamento Europeo 26-10-2005, n. 2005/65. | Interesse protetto: sicurezza delle persone |
| 8) Reg.mento Parlamento Europeo 28-09-2005, n. 1775/2005. | Interesse protetto: sicurezza pubblica e dei trasporti |
| 9) Direttiva P.E. 07-09-2005, n. 2005/45. | Interesse protetto: sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento |
| 10) Direttiva Parlamento Europeo 06-07-2005, n. 2005/33. | Interesse protetto: salute dell'uomo, ambiente, beni pubblici e privati e patrimonio culturale |
| 11) Direttiva P.E. 06-07-2005, n. 2005/32. | Interesse protetto: ambiente, sviluppo sostenibile e sicurezza dell' approvvigionamento energetico |
| 12) Direttiva P.E. 21-04-2004, n. 2004/35. | Interesse protetto: salute, ambiente e sviluppo sostenibile |
| 13) Decisione Consiglio 27-01-2003, n. 2003/80. | Interesse protetto: ambiente |

ALLEGATO I

1) **Decisione Commissione 24-02-2006, n. 2006/148**

Relativa all'introduzione di una vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate disposizioni per i movimenti di volatili in Francia

(G.U.U.E. 25-02-2006, n. 55, Serie L)

INTERESSE PROTETTO : SALUTE PUBBLICA

Articolo 10 - Sanzioni

La Francia stabilisce le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione e prende tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le **sanzioni** devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**. La Francia notifica tali disposizioni alla Commissione entro il 7 marzo 2006 e informa la Commissione di ogni successiva modifica delle stesse.

2) **Decisione Commissione 24-02-2006, n. 2006/147**

Relativa all'introduzione di una vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità da virus H5N1 e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi

(G.U.U.E. 25-02-2006, n. 55, Serie L)

INTERESSE PROTETTO : SALUTE PUBBLICA

Articolo 12 - Sanzioni

I Paesi Bassi determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le **sanzioni** devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**. I Paesi Bassi notificano le suddette norme alla Commissione entro il 7 marzo 2006 e informano la Commissione di eventuali successive modifiche delle stesse.

3) Reg.to Parlamento Europeo 15-02-2006, n. 336/2006

Sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

(G.U.U.E. 04-03-2006, n. 64, Serie L)

INTRESSE PROTETTO: SICUREZZA (ESERCIZIO IN SICUREZZA) DELLE NAVI, DI CUI ALL'ARTICOLO PARAGRAFO 1, E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ESSE PRODOTTO

Articolo 1 - Scopo

Scopo del presente regolamento è il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in sicurezza delle navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e della prevenzione dell'inquinamento da esse prodotto, assicurando la conformità al codice ISM da parte delle società che le gestiscono, mediante:

- a) l'istituzione, l'attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi di gestione della sicurezza sia a bordo sia a terra;
- b) il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.

Articolo 9 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme concernenti le sanzioni applicabili alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. **Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.**

4) Reg.to Parlamento Europeo 18-01-2006, n. 166/2006

Relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

(G.U.U.E. 04-02-2006, n. 33, Serie L)

INTERESSE PROTETTO : INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AL PROCESSO DECISIONALE IN MATERIA AMBIENTALE NONCHÉ CONTRIBUIRE ALLA PREVENZIONE E ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito "PRTR europeo"), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e **ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti** (di seguito "protocollo") e **onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.**

Articolo 20 - Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. **Le sanzioni comminate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.**
2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.

5) Direttiva Consiglio 20-12-2005, n. 2005/94

Relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE

(G.U.U.E. 14-01-2006, n. 10, Serie L)

INTERESSE PROTETTO : LA BIOSICUREZZA (SALUTE DELLE PERSONE E MISURE DI BIOSICUREZZA PREVENTIVA)

Articolo 61 - Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. **Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.** Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma e provvedono senza indugio a dare comunicazione delle modificazioni successive.

6) Reg. Parlamento Europeo 14-12-2005, n. 2111/2005

Relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

(G.U.U.E. 27-12-2005, n. 344, Serie L)

INTERESSE PROTETTO : LA SICUREZZA DELLE PERSONE

Articolo 13 - Sanzioni

Gli Stati membri garantiscono il rispetto delle norme del presente capo e stabiliscono sanzioni in caso di loro violazione. Tali **sanzioni** sono **efficaci, proporzionate e dissuasive.**

7) Direttiva Parlamento Europeo 26-10-2005, n. 2005/65

Relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

(G.U.U.E. 25-11-2005, n. 310, Serie L)

INTERESSE PROTETTO: LA SICUREZZA DELLE PERSONE

Articolo 17 - Sanzioni

Spetta agli Stati membri predisporre **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive** per le ipotesi di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

8) Regolamento Parlamento Europeo 28-09-2005, n. 1775/2005

Relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(G.U.U.E. 03-11-2005, n. 289, Serie L)

INTERESSE PROTETTO: SICUREZZA DELL PERSONE

Articolo 13 - Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le **sanzioni** previste devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1° luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

2. Le SANZIONI previste al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

9) Direttiva Parlamento Europeo 07-09-2005, n. 2005/45

Riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE

(G.U.U.E. 30-09-2005, n. 255, Serie L)

INTERESSE PROTETTO: SICUREZZA MARITTIMA E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

Articolo 4 - Modificazione della direttiva 2001/25/CE

La direttiva 2001/25/CE è così modificata:

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 bis

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1. Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi ed altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le **sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive**.

10) Direttiva Parlamento Europeo 06-07-2005, n. 2005/33

Che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

(G.U.U.E. 22-07-2005, n. 191, Serie L)

INTERESSE PROTETTO: SALUTE UMANA, AMBIENTE, BENI PUBBLICI E PRIVATI, PATRIMONIO CULTURALE

Preambolo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:

(1) La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulla base dell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente.

(2) La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (5), stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità.

(3) La direttiva 1999/32/CE impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre il contributo della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini all'acidificazione e di presentare, eventualmente, una proposta al riguardo.

(12) L'applicazione delle prescrizioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Un efficace campionamento e sanzioni dissuasive sono necessarie in tutta la Comunità per assicurare un'attuazione credibile della presente direttiva. Gli Stati membri devono prendere misure di applicazione nei riguardi delle navi battenti la loro bandiera e delle navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti. È altresì opportuno che gli Stati membri cooperino strettamente per prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi di altre navi, conformemente al diritto marittimo internazionale.

11) Direttiva Parlamento Europeo 06-07-2005, n. 2005/32

Relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 22-07-2005, n. 191, Serie L)

INTERESSE PROTETTO: AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE, SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

Articolo 20 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Le **sanzioni** sono **efficaci, proporzionate e dissuasive**, tenendo conto del grado di mancata conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario.

12) Direttiva Parlamento Europeo 21-04-2004, n. 2004/35

Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del **danno ambientale**

(G.U.U.E. 30-04-2004, n. 143, Serie L)

INTERESSE PROTETTO: SALUTE, AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE

Preambolo

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 10 marzo 2004,

considerando quanto segue:

(1) Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.

(2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio "chi inquina paga", quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

(3) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri e, a motivo dell'ambito della presente direttiva e delle implicazioni con altre normative comunitarie, come la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (4), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (5)

e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (6), possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4) Il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.

(5) Bisognerebbe definire le nozioni necessarie ad una corretta interpretazione ed applicazione della disciplina prevista dalla presente direttiva, specie per quanto riguarda la definizione di danno ambientale. Quando la nozione in questione deriva da altra normativa comunitaria pertinente, è opportuno usare la stessa definizione onde usare criteri comuni e promuovere un'applicazione uniforme.

(6) Le specie e gli habitat naturali protetti potrebbero anche essere definiti con riferimento alle specie e agli habitat protetti conformemente alla legislazione nazionale sulla conservazione della natura. Si dovrebbe tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui la legislazione comunitaria o la legislazione nazionale equivalente consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente.

(7) Ai fini della valutazione del danno al terreno come definito dalla presente direttiva, sarebbe opportuno utilizzare procedure di valutazione del rischio per determinare quali possono essere gli effetti nocivi per la salute umana.

(8) La presente direttiva dovrebbe applicarsi, con riferimento al danno ambientale, alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente. In linea di principio, tali attività dovrebbero essere individuate con riferimento alla normativa comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per la salute umana o l'ambiente.

(9) La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto riguarda il danno causato alle specie e agli habitat naturali protetti, alle attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente contemplate nella normativa comunitaria come comportanti un rischio reale o potenziale per la salute umana o l'ambiente. In tali casi l'operatore sarebbe responsabile ai sensi della presente direttiva, soltanto quando vi sia il dolo o la colpa di detto operatore.

(10) Si dovrebbe tenere espressamente conto del trattato Euratom, delle convenzioni internazionali pertinenti e della normativa comunitaria che disciplina più completamente e più rigorosamente tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva non pregiudica le regole sulla competenza giurisdizionale previste, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1). La presente direttiva non si dovrebbe applicare ad attività il cui scopo principale è la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.

(11) La presente direttiva si prefigge di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile.

(12) Molti Stati membri sono parti di accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile in relazione a settori specifici. Questi Stati membri dovrebbero poter continuare ad essere parti di tali accordi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e gli altri Stati membri non dovrebbero perdere la facoltà di divenire parti degli accordi stessi.

(13) A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.

(14) La presente direttiva non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni.

(15) Poiché la prevenzione e la riparazione del danno ambientale sono un compito che contribuisce direttamente agli obiettivi della politica ambientale comunitaria, le autorità pubbliche dovrebbero assicurare la corretta attuazione ed esecuzione della disciplina prevista dalla presente direttiva.

(16) Il ripristino dell'ambiente dovrebbe avere luogo in maniera efficace garantendo il conseguimento degli obiettivi di riparazione. A tal fine si dovrebbe definire un quadro comune la cui corretta applicazione dovrebbe essere controllata dall'autorità competente.

- (17) Si dovrebbero prevedere opportune disposizioni per i casi in cui la concomitanza di più di un danno ambientale impedisce all'autorità competente di assicurare la contestuale adozione di tutte le misure di riparazione necessarie. In tal caso, l'autorità competente dovrebbe poter decidere quale danno ambientale deve essere riparato a titolo prioritario.
- (18) Secondo il principio "chi inquina paga", l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far sì che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.
- (19) Gli Stati membri possono calcolare su base forfettaria le spese amministrative, legali, di applicazione e altri costi generali da recuperare.
- (20) Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.
- (21) Gli operatori dovrebbero sostenere i costi delle misure di prevenzione che avrebbero comunque dovuto prendere per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, compresi eventuali permessi o autorizzazioni.
- (22) Gli Stati membri possono stabilire norme nazionali che contemplino l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno. Gli Stati membri possono tenere conto in particolare della specifica situazione dei consumatori dei prodotti, che potrebbero non essere ritenuti responsabili del danno ambientale al pari di coloro che producono detti prodotti. In tal caso la ripartizione della responsabilità dovrebbe essere determinata in conformità della legislazione nazionale.
- (23) Le autorità competenti dovrebbero poter recuperare dall'operatore il costo di misure di prevenzione o di riparazione entro un termine congruo dalla data in cui dette misure sono portate a termine.
- (24) È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l'entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere.
- (25) Le persone che sono state o che possono essere pregiudicate da un danno ambientale dovrebbero essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire. La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, per il quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. Si dovrebbe quindi dare l'opportunità a organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente di contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.
- (26) Le persone fisiche o giuridiche interessate dovrebbero essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per incoraggiare gli operatori a munirsi di una copertura assicurativa appropriata o di altre forme di garanzia finanziaria e per favorire lo sviluppo di strumenti e mercati di copertura finanziaria onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva.
- (28) Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare più Stati membri, tali Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare una corretta ed efficace azione di prevenzione o di riparazione di qualsiasi danno ambientale. Gli Stati membri possono cercare di recuperare i costi sostenuti per azioni di prevenzione o riparazione.
- (29) La presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri di mantenere o emanare norme più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, né di adottare appropriate disposizioni con riferimento alle situazioni di possibile doppio recupero dei costi come conseguenza di azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.
- (30) La presente direttiva non si dovrebbe applicare al danno cagionato prima dello scadere del termine per la sua attuazione.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentire alla Commissione di esaminare, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile e di

eventuali rischi futuri per l'ambiente, l'opportunità o meno di una revisione della medesima,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Note:

(1) GU C 151 E del 25.6.2001, pag. 132.

(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 162.

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2003 (GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

13) Decisione Consiglio 27-01-2003, n. 2003/80

Decisione quadro relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale
(G.U.U.E. 05-02-2003, n. 29, Serie L)

INTERESSE PROTETTO: AMBIENTE

- ▣ Preambolo
- ▣ Articolo 1 - Definizioni
- ▣ Articolo 2 - Reati intenzionali
- ▣ Articolo 3 - Reati di negligenza
- ▣ Articolo 4 - Partecipazione e istigazione ad un reato
- ▣ Articolo 5 - Sanzioni
- ▣ Articolo 6 - Responsabilità delle persone giuridiche
- ▣ Articolo 7 - Sanzioni per le persone giuridiche
- ▣ Articolo 8 - Competenza giurisdizionale
- ▣ Articolo 9 - Estradizione e azione penale
- ▣ Articolo 10 - Attuazione
- ▣ Articolo 11 - Applicazione territoriale
- ▣ Articolo 12 - Presa d'effetto
- ▣ Allegato

Articolo 8 - Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per definire la sua competenza giurisdizionale per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi:

- a) interamente o in parte nel suo territorio, anche se gli effetti del reato si verificano interamente altrove;
- b) a bordo di una nave o aeromobile battente la sua bandiera;
- c) a vantaggio di una persona giuridica con sede nel suo territorio;
- d) da un suo cittadino, se il reato è punibile a norma del diritto penale nel luogo in cui è stato commesso o se tale luogo non rientra in nessuna competenza giurisdizionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze la norma di competenza di cui al:

- a) paragrafo 1, lettera c);
- b) paragrafo 1, lettera d).

ALLEGATO II

- Atti normativi comunitari e decisioni-quadro relative alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale:
Decisione Consiglio 12-07-2005, n. 2005/667
Decisione quadro intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi
(G.U.U.E. 30-09-2005, n. 255, Serie L)
- Altri settori (es. riciclaggio di denaro, concorrenza sleale sulle pratiche commerciali, attacchi contro i sistemi di informazione, traffico illecito di sostanze stupefacenti...) riconducibili alla normativa comunitaria volta ad inserire **pene proporzionali, gravi e dissuasive**, nonché quelli relativi all'aspetto della competenza territoriale e giurisdizionale.

.....

- Atti normativi comunitari e decisioni-quadro relative alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale:
Decisione Consiglio 12-07-2005, n. 2005/667
Decisione quadro intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi
(G.U.U.E. 30-09-2005, n. 255, Serie L)

INTERESSE PROTETTO: TUTELA DEGLI ECOSISTEMI E DELLA SICUREZZA E SALUTE DELLE PERSONE

Articolo 2 - Reati penali

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché un'infrazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2005/35/CE sia considerata un reato penale.
2. Il paragrafo 1 non si applica a membri dell'equipaggio per quanto riguarda infrazioni che avvengono negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, nelle zone economiche esclusive e in alto mare, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato I, regola 11, lettera b), o nell'allegato II, regola 6, lettera b), della convenzione MARPOL 73/78.

Articolo 3 - Favoreggiamento, complicità e istigazione

Ciascuno Stato membro, in conformità con il diritto nazionale, adotta le misure necessarie a fare sì che il favoreggiamento, la complicità o l'istigazione nella commissione di un reato di cui all'articolo 2 siano punibili.

Articolo 4 - Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili con **sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive**, che comprendono, almeno per i casi gravi, sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno uno e tre anni.
2. In casi di minore gravità, in cui l'atto commesso non produce danni alla qualità dell'acqua, uno Stato membro può prevedere sanzioni di natura diversa da quelle stabilite al paragrafo 1.

3. Le sanzioni penali di cui al paragrafo 1 possono essere corredate di altre sanzioni o misure, in particolare sanzioni pecuniarie o, per una persona fisica, il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o di fondare, gestire o dirigere una società o una fondazione, allorché i fatti che hanno condotto alla sua condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso deliberatamente, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno cinque e dieci anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone.
5. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato commesso deliberatamente di cui all'articolo 2 sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni nei seguenti casi:
- a) il reato ha causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste; oppure
 - b) il reato è stato commesso nell'ambito delle attività di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (1), a prescindere dal livello delle sanzioni previsto in tale azione comune.
6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso per grave negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone.
7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso per grave negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
8. Per quanto riguarda le pene detentive, il presente articolo si applica fatto salvo il diritto internazionale e in particolare l'articolo 230 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.

Articolo 5 - Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da persone che agiscono a titolo individuale o in quanto membri di un organismo della persona giuridica, che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o
 - b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
 - c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili, qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, del reato di cui all'articolo 2 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso un reato di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterlo o vi abbiano concorso

Articolo 6 - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni:

a) includono sanzioni penali o non penali che, almeno per i casi in cui la persona giuridica è considerata responsabile dei reati di cui all'articolo 2, sono:

i) di un importo massimo compreso tra almeno 150 000 EUR e 300 000 EUR;

ii) di un importo massimo compreso tra almeno 750 000 EUR e 1 500 000 EUR nei casi più gravi, inclusi almeno i reati commessi intenzionalmente di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5;

b) possono, per tutti i casi, comprendere altre sanzioni diverse dalle sanzioni pecuniarie, tra cui:

i) l'esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

ii) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

iii) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

iv) un provvedimento giudiziario di liquidazione;

v) l'obbligo di adottare misure specifiche volte ad eliminare le conseguenze del reato che hanno dato luogo alla responsabilità della persona giuridica.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lettera a), e fatta salva la prima frase del paragrafo 1, gli Stati membri in cui non è stato adottato l'euro applicano, tra l'euro e la loro moneta, il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2005.

3. Uno Stato membro può attuare il paragrafo 1, lettera a), applicando un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è proporzionata alla cifra d'affari della persona giuridica, al vantaggio finanziario ottenuto o sperato tramite la commissione del reato o a qualsiasi altro valore connesso alla situazione finanziaria della persona giuridica, purché tale sistema consenta di irrogare sanzioni massime che siano almeno equivalenti agli importi minimi per le sanzioni massime previsti nel paragrafo 1, lettera a).

4. Uno Stato membro che attui la decisione quadro conformemente al paragrafo 3 notifica al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione che intende farlo.

5. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 7 - Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale, nella misura consentita dal diritto internazionale, in relazione ai reati di cui agli articoli 2 e 3, qualora il reato sia stato commesso:

a) del tutto o in parte nel suo territorio;

b) nella sua zona economica esclusiva o in una zona equivalente definita in base al diritto internazionale;

c) a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato;

d) da uno dei cittadini di tale Stato, se il reato è punibile in base al diritto penale dello Stato nel cui territorio è stato commesso o se il luogo in cui è stato commesso il reato non rientra in nessuna giurisdizione territoriale;

e) a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale nel suo territorio;

f) fuori del suo territorio, ma abbia causato o rischi di causare inquinamento nel suo territorio o nella sua zona economica esclusiva, e la nave si trovi volontariamente nel porto o in un terminale off-shore dello Stato membro; oppure

g) in alto mare e la nave si trovi volontariamente nel porto o in un terminale off-shore dello Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare solo in particolari casi o circostanze, la regola di competenza giurisdizionale di cui al:

a) paragrafo 1, lettera d);

b) paragrafo 1, lettera e).

3. Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il segretariato generale del Consiglio, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

4. Quando un reato rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si adoperano in modo da coordinare adeguatamente le loro azioni, specialmente riguardo ai termini dell'azione penale e alle modalità di mutua assistenza.

5. I seguenti elementi di collegamento sono presi in considerazione:

a) lo Stato membro nel cui territorio, zona economica esclusiva o zona equivalente è stato commesso il reato;

b) lo Stato membro nel cui territorio, zona economica esclusiva o zona equivalente si manifestano le conseguenze del reato;

c) lo Stato membro nel cui territorio, zona economica esclusiva o zona equivalente transita la nave dalla quale è stato commesso il reato;

d) lo Stato membro di cui l'autore del reato è cittadino o residente;

e) lo Stato membro nel cui territorio ha la sede sociale la persona giuridica per conto della quale il reato è stato commesso;

f) lo Stato membro di bandiera della nave dalla quale è stato commesso il reato.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il territorio include la zona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2005/35/CE.

ALLEGATO II

- Altri settori (es. riciclaggio di denaro, concorrenza sleale sulle pratiche commerciali, attacchi contro i sistemi di informazione, traffico illecito di sostanze stupefacenti..) riconducibili alla normativa comunitaria volta ad inserire **pene proporzionali, gravi e dissuasive**, nonché quelli relativi all'aspetto della competenza territoriale e giurisdizionale.

1) **Decisione Consiglio 19-12-1996, n. 97/210**

2) **Raccomandazione Consiglio 24-09-1998, n. 98/560**

3) **Direttiva Consiglio 01-10-1998, n. 98/76**

4) **Direttiva Parlamento Europeo 22-05-2001, n. 2001/29 [1]**

5) **Decisione Consiglio 28-05-2001, n. 2001/413**

6) **Decisione Consiglio 25-10-2004, n. 2004/757**

7) **Decisione Consiglio 24-02-2005, n. 2005/222**

8) **Direttiva Parlamento Europeo 11-05-2005, n. 2005/29**

9) **Direttiva Consiglio 18-07-2005, n. 2005/47**

10) **Direttiva Parlamento Europeo 26-10-2005, n. 2005/60**

ALLEGATO II

- Altri settori (es. riciclaggio di denaro, concorrenza sleale sulle pratiche commerciali, attacchi contro i sistemi di informazione, traffico illecito di sostanze stupefacenti...) riconducibili alla normativa comunitaria volta ad inserire **pene proporzionali, gravi e dissuasive**, nonché quelli relativi all'aspetto della competenza territoriale e giurisdizionale.

1) Decisione Consiglio 19-12-1996, n. 97/210

INTERESSE PROTETTO: gli interessi, in particolare finanziari, della Comunità

Articolo 5 - Controlli doganali

In base agli obiettivi definiti all'articolo 4, punto 1, gli Stati membri e la Commissione:

5) vigilano affinché le **sanzioni** amministrative applicate per infrazioni alla normativa comunitaria siano **efficaci, proporzionate e dissuasive**;

2) Raccomandazione Consiglio 24-09-1998, n. 98/560

INTERESSE PROTETTO: industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei per la tutela dei minori e della dignità umana

Allegato - Orientamenti indicativi per la messa in opera, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

2. CODICE (CODICI) DI COMPORTAMENTO

2.2.3. Violazioni dei codici di comportamento

Obiettivo: promuovere la credibilità del (dei) codice (codici) di comportamento, tenendo conto del suo (loro) carattere volontario, prevedendo **misure dissuasive proporzionate** alla natura delle violazioni. Dovrebbero altresì essere previste, se del caso, procedure di ricorso e di mediazioni

3) Direttiva Consiglio 01-10-1998, n. 98/76

INTERESSE PROTETTO: settore dei trasporti nazionali ed internazionali

Articolo 1

La direttiva 96/26/CE è così modificata:

Articolo 10 bis

Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le **sanzioni** previste devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**.

4) Direttiva Parlamento Europeo 22-05-2001, n. 2001/29

INTERESSE PROTETTO: diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione

Preambolo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le **sanzioni** dovrebbero essere **efficaci, proporzionate e dissuasive** e includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della violazione.

5) Decisione Consiglio 28-05-2001, n. 2001/413

Relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

(G.U.C.E. 02-06-2001, n. 149, Serie L)

INTERESSE PROTETTO : lotta contro le frodi

Articolo 6 - Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli da 2 a 5 siano passibili di **sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive** comprendenti, almeno nei casi gravi, pene anche privative della libertà che possono comportare l'extradizione.

6) Decisione Consiglio 25-10-2004, n. 2004/757

Decisione quadro riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

(G.U.U.E. 11-11-2004, n. 335, Serie L)

INTERESSE PROTETTO : lotta contro gli stupefacenti

Articolo 4 - Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene **detentive effettive, proporzionate e dissuasive**.

Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:

a) il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti;

b) il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone.

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui al paragrafo 2 siano soggetti a pene detentive della durata

massima di almeno dieci anni, qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (1).

4. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni, qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI e i precursori siano destinati ad essere utilizzati nella produzione o per la produzione di stupefacenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) o b).

5. Fatti salvi i diritti delle vittime o di altri terzi in buona fede, ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per consentire la confisca di sostanze oggetto di reati di cui agli articoli 2 e 3, di strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di tali reati e dei proventi derivanti da tali reati o la confisca di beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi, sostanze o strumenti.

I termini "confisca", "strumenti", "proventi" e "beni" hanno lo stesso significato attribuito loro all'articolo 1 della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Articolo 7 - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia punibile con **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive** che comprendono sanzioni pecuniarie penali e non penali e, eventualmente, altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio fiscale o non fiscale ovvero di sussidi pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- e) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;
- f) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, la confisca di sostanze oggetto di reati di cui agli articoli 2 e 3, di strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di tali reati e dei proventi derivanti da tali reati o la confisca di beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi, sostanze o strumenti.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia punibile con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

7) Decisione Consiglio 24-02-2005, n. 2005/222

Relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (*G.U.U.E. 16-03-2005, n. 69, Serie L*)

Articolo 6 - Sanzioni

INTERESSE PROTETTO : tutela dell'informazione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 siano punibili con **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive**.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con pene detentive della durata massima compresa almeno tra uno e tre anni.

Articolo 10 - Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria competenza giurisdizionale in ordine ai reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 laddove i reati siano stati commessi:

- a) interamente o in parte sul suo territorio; oppure

b) da un suo cittadino; oppure

c) a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede legale nel territorio dello Stato membro stesso.

2. Nello stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro provvede a che tale giurisdizione abbracci i casi in cui:

a) l'autore abbia commesso il reato mentre era fisicamente presente nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che il sistema di informazione contro il quale è stato commesso il reato si trovi o meno nel suo territorio; oppure

b) il reato sia stato commesso ai danni di un sistema di informazione che si trova nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato fosse o meno fisicamente presente nel suo territorio al momento della commissione del reato.

3. Uno Stato membro che, in base al suo ordinamento giuridico, non estrada o non consegna ancora i suoi cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale e ad avviare, laddove opportuno, l'azione penale nei confronti dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, qualora siano posti in essere da uno dei suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4. Qualora un reato rientri nella competenza giurisdizionale di più di uno Stato membro e quando ciascuno degli Stati interessati potrebbe validamente avviare un'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato allo scopo, se possibile, di concentrare i procedimenti in un solo Stato membro. A tal fine, gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi organismo o meccanismo istituito all'interno dell'Unione europea per agevolare la cooperazione tra le loro autorità giudiziarie ed il coordinamento del loro operato. Si può tener conto, per gradi successivi, dei seguenti elementi:

- si tratta dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i reati a norma del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2;

- si tratta dello Stato membro di cui l'autore del reato ha la cittadinanza;

- si tratta dello Stato membro in cui è stato trovato l'autore del reato.

5. Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche, le regole in materia di competenza giurisdizionale di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

6. Qualora decidano di avvalersi del paragrafo 5, gli Stati membri ne informano il segretariato generale del Consiglio e la Commissione, precisando, ove necessario, i casi o le circostanze specifici in cui si applica tale decisione.

8) Direttiva Parlamento Europeo 11-05-2005, n. 2005/29

Relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")

(G.U.U.E. 11-06-2005, n. 149, Serie L)

Articolo 13 - Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le **sanzioni** devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**.

9) Direttiva Consiglio 18-07-2005, n. 2005/47

Concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

(G.U.U.E. 27-07-2005, n. 195, Serie L)

INTERESSE PROTETTO : tutela della salute nei luoghi di lavoro

Articolo 4

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali emanate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l'attuazione. Le **sanzioni** previste devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro il 27 luglio 2008 e comunicano tempestivamente ogni successiva modifica.

10) Direttiva Parlamento Europeo 26-10-2005, n. 2005/60

Relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (G.U.U.E. 25-11-2005, n. 309, Serie L)

Sanzioni

Articolo 39

1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le **sanzioni** devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**.

2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure e **sanzioni** siano **effettive, proporzionate e dissuasive**.

3. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica,
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure
- c) sul potere di esercitare controlli all'interno della persona giuridica.

4. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiamata in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona tra quelle descritte al paragrafo 3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

ALLEGATO III

LA "CARTA DI VENEZIA" CARTA PER LO STUDIO E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEGLI ECOSISTEMI

(Venezia, 23 -24 e 25 Ottobre 2003)

IL RISPETTO DELLA MADRE TERRA COMPORTE CHE OGNI UOMO È CUSTODE DELLA TERRA.

Preambolo

La Conferenza promossa dall'Accademia Internazionale di Scienze Ambientali, riunita a Venezia dal 23 al 25 ottobre 2003,

- RICHIAMA e ribadisce i principi e i contenuti di tutte le risoluzioni e dichiarazioni internazionali a partire dalla Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972, dalla Carta di Rio del 1992 e dalle successive Conferenze sino alla Conferenza di Johannesburg del 2002;
- E' CONSAPEVOLE che la "questione" ambiente ha ormai superato i confini comunali, regionali e statali ponendosi ormai sul piano sovranazionale, globale e planetario;
- RITIENE che l'esame dei problemi relativi all'uso delle risorse implichino, oggi, l'analisi della loro progressiva rarefazione e distruzione con evidenti rischi per l'ecosistema, come testimoniato dalla scomparsa di specie vegetali ed animali, avvenuta negli ultimi tre secoli, nonché dalla grave compromissione di quelle ancora esistenti;
- OSSERVA che va emergendo, sia a livello istituzionale di governo che presso le comunità dei popoli, la consapevolezza di dover incrementare strumenti adeguati di conoscenza, studio e tutela degli ecosistemi in una prospettiva interdisciplinare, l'unica in grado di fornire risposte efficaci di fronte alla complessità del tema ambiente;
- RILEVA come tale prospettiva implichi lo studio e la valutazione:
 - 1) del dato storico ed antropologico-culturale (origine, tempo e modo del sorgere dell'alterazione ambientale e di come tale alterazione sia stata affrontata al fine di verificare la possibilità di recupero delle antiche tradizioni sull'uso delle risorse e della identità storico-culturale delle comunità);
 - 2) del dato economico (contesto economico in cui è sorta l'alterazione; quali interrelazioni ne sono la causa e/o concausa; quali strumenti e/o modelli economici occorre utilizzare per garantire uno sviluppo compatibile);
 - 3) del dato politico (individuazione delle diverse soluzioni adottate dagli Stati e dalle singole comunità);
 - 4) del dato scientifico (cause dell'alterazione sotto il profilo biogeochimico ed esame delle soluzioni oggi fornite dalla scienza per ridurre e/o eliminare tale alterazione);

5) del dato sanitario (tutela della salute);

6) del dato giuridico-normativo (norme di tutela degli ecosistemi e individuazione delle iniziative istituzionali da promuovere per rendere effettiva tale tutela).

• SOTTOLINEA la necessità che ogni iniziativa in materia ambientale, sia pubblica che privata deve avere per scopo la creazione di nuovi livelli di cooperazione tra gli Stati e fra i popoli, favorendo la conclusione di accordi internazionali che tengano conto degli effettivi interessi e delle legittime aspettative delle comunità sociali e degli individui al fine di garantire e tutelare l'integrità del sistema globale dell'ambiente in raccordo con le esigenze di uno sviluppo sostenibile.

• AFFERMA la necessità della coevoluzione armonica fra l'uomo e l'ambiente.

Tanto premesso

L' Accademia Internazionale di Scienze Ambientali:

1) DICHIARA di conformare la propria attività ai principi fondamentali, già fissati dalla Carta di Rio, in particolare in tema:

- di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione ai processi decisionali;

- di sviluppo sostenibile;

- di sostegno ai Paesi del sud del mondo nella elaborazione e nella attuazione di adeguate politiche ambientali;

- di ripudio della guerra e di promozione della pace tra i popoli come garanzia per lo sviluppo e la protezione dell'ambiente.

2) DICHIARA altresì di uniformarsi ai seguenti ulteriori principi, essi pure assunti come fondamentali per lo svolgimento della sua attività:

I L'ambiente è costituito dagli ecosistemi naturali, dall'uomo, dalla loro reciproca interazione e dunque dalla storia, dal patrimonio storico-artistico e culturale di ogni Nazione, incluso l'ecosistema urbano;

II Ambiente, produzione e lavoro sono diritti che non possono e non devono essere antitetici, rappresentando valori e principi complementari e compatibili

III Il principio di compatibilità esprime:

III.1 La ricerca da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, di ogni soluzione e decisione rivolta ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle risorse.

III.2 La consapevolezza che per garantire lo sviluppo economico non si possa prescindere dal rispetto della storia dell'uomo e delle forme di utilizzo delle risorse, anche e soprattutto di quelle più antiche e/o espressione di identità storico-culturali di collettività.

III.3 L'impegno perchè ogni politica sia volta a sperimentare, provare ed adottare soluzioni che garantiscano il rispetto degli ecosistemi e dei loro cicli riproduttivi.

IV Il principio di responsabilità ambientale comporta che chiunque abbia causato con la propria condotta – attiva e/o omissiva – danni all'ambiente sia tenuto – a sue spese – al ripristino ambientale e/o al risarcimento dei danni prodotti all'equilibrio naturale ed ad ogni danno che l'uomo abbia dovuto patire per effetto di quella alterazione ambientale, nonchè ad ulteriori specifiche forme di compensazione ambientale anche al di là della ristrettezza della formula “chi inquina paga”.

V La tutela transfrontaliera deve costituire un fine prioritario nella politica ambientale degli Stati. In particolare:

- ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ecologici transfrontalieri o mondiali, dovrà fondarsi, per quanto possibile, sul consenso internazionale;
- in tale contesto va promossa ogni utile iniziativa finalizzata a qualificare i reati ambientali transfrontalieri o con danni gravi agli ecosistemi quali crimini contro l'Umanità;
- deve essere altresì promossa ogni iniziativa che possa estendere la competenza della Corte penale internazionale ai crimini di cui al punto che precede.

VI La tutela dell'ambiente non può in alcun caso essere disgiunta dalle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-monumentale-artistico ed archeologico di ogni Paese e deve essere coniugata con una efficace tutela del territorio.

3) INDIVIDUA i seguenti ulteriori obiettivi della propria attività:

- Strategie di risparmio ed ottimizzazione dei consumi di energia e di materie prime quale presupposto indefettibile e componente prioritaria di ogni relativa politica.
- Promozione e Sostegno del volontariato per l'ambiente come funzione insostituibile nell'interesse di tutti gli Uomini, momento essenziale di raccordo con le istituzioni di formazione, ed in primo luogo con le scuole di ogni ordine e grado, utile strumento per l'educazione e l'occupazione giovanile, nonché per la crescita di cittadini consapevoli.
- Promozione di ogni iniziativa, legislativa, scientifico - tecnologica, nonché afferente ad ogni disciplina (storica, antropologico-culturale, medica, ecologica, giuridica ed economica) utile per garantire la migliore informazione e partecipazione dei cittadini alle scelte decisionali comportanti rilevanti rischi ambientali, in particolare nei processi di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione ambientale strategica e di ripristino ambientale.
- Promozione della massima conoscenza dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche al fine di stimolare un processo di identificazione dei cittadini con i valori della loro cultura e del rispetto dell'Ambiente;
- Elaborazione e sviluppo di efficaci strategie di prevenzione basate sui seguenti principi:
 1. Ogni Stato ed ogni ente competente (ivi inclusa ogni autorità sanitaria) devono promuovere una diffusa campagna volta a sensibilizzare l'opinione pubblica, il mondo del lavoro e quello dell'impresa, sulla importanza della adozione dei sistemi automatici di controllo delle fonti di inquinamento pericolosi per la salute;
 2. La VIA e la VAS ed ogni altro strumento ispirato alla previsione- prevenzione di eventuali impatti transfrontalieri devono essere necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive nocive e/o altamente pericolose;
 3. La qualificazione della pericolosità di un'attività, sarà dedotta:
 - dalla passata, specifica e negativa esperienza della attività di volta in volta considerata, definitivamente comprovata da atti dell'autorità giudiziaria ovvero da provvedimenti di pubbliche amministrazioni;
 - dalla letteratura scientifica sugli effetti dannosi dell'attività, unita alla prova della sussistenza, nella specie, di caratteristiche strutturali-produttive insalubri;
 - dall'accertamento operato da Istituzioni il cui valore scientifico sia riconosciuto, in sede di Convenzione, dagli Stati contraenti.
- Studio e promozione di politiche e strumenti di precauzione basate sul principio della Carta di Rio, secondo cui l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed

effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale con riferimento ad ogni attività pericolosa per la salute dell'uomo, per il mondo animale, per quello vegetale;

- Il rispetto del principio di precauzione dovrà essere attuato mediante un efficace sistema di monitoraggio delle attività pericolose e a rischio. Dovrà essere privilegiata la creazione di una banca dati mondiale quale rete interdisciplinare di informazione al servizio delle collettività. A tal fine l'Accademia propone la creazione di un corpus interdisciplinare che abbia come primo scopo la elaborazione di un atlante satellitare sullo stato di salute del pianeta terra. Dovranno essere promossi incontri internazionali fra istituzioni pubbliche e private per migliorare scambi di informazioni. L'Accademia auspica, al riguardo, la creazione di un Osservatorio sullo stato di ratifica e di attuazione di trattati e convenzioni internazionali.

Venezia, 25 Ottobre 2003

Il Presidente

Adolfo Perez Esquivel

Il Presidente Vicario

Antonino Abrami

I Vice Presidenti

Giuseppe Cartei

Marcelo Enrique Conti

Il Tesoriere: Giuseppe Arras

I Soci Fondatori

Marino Folin, Pier Francesco Ghetti, Giorgio Palù, Salvatore Bellomia, Giovanni Fratto, Riccardo Fuzio, Flaminia Gallo, Marina Dachà, Vasile Cristea, Otmaro Enrique Roses, Eugenio Vassallo, Giuseppe Zupo

